

FAQ ORDINANZE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTE A ONDATE DI CALORE

Quali sono gli effetti dell'esposizione al calore intenso in attività lavorativa?

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un'attività lavorativa intensa all'aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell'edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, ecc.

Uno sforzo fisico intenso e prolungato, uno stato di idratazione inadeguato, la necessità di indossare DPI che ostacolano la dispersione del calore corporeo, infatti, possono aumentare il rischio di sviluppare reazioni acute da calore specialmente in presenza di malattie preesistenti.

I danni alla salute possono essere di tipo diretto: crampi, svenimento da caldo, disidratazione, patologie a carico della pelle e delle ghiandole sudoripare, congestione, sincope da calore, colpo di calore, oppure indiretto, aggravando condizioni patologiche preesistenti, o creando condizioni di affaticamento che possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore ed aumentare il rischio di infortuni (es: infortuni alla guida di veicoli o nella conduzione di macchinari).

Cosa prevedono le ordinanze?

L'ordinanza vieta il lavoro in condizioni di attività intensa e di prolungata e diretta esposizione ai raggi solari, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nel settore cave e logistica, compresi compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote" nei giorni più a rischio, fatta salva l'introduzione di misure di riduzione del rischio.

Qual è la fascia oraria di maggior rischio?

La fascia oraria di maggiore rischio è quella che va dalle ore 12:30 alle ore 16.

Come faccio a sapere quando sono a rischio e applico le misure dell'ordinanza?

Il rischio si ha quando si devono svolgere attività fisiche "intense" che prevedono l'esposizione diretta e prolungata al sole, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Occorre tenere conto che le previsioni sono sperimentali, automatiche (non controllate) e basate su modello meteorologico, e pertanto, sono affette da intrinseca incertezza e possono risultare significativamente differenti dalle reali condizioni. Le previsioni vanno dunque considerate come uno strumento di supporto alle decisioni ad integrazione degli strumenti già esistenti (ad esempio le previsioni sul superamento della soglia dei 35° di temperatura al link <https://www.workclimate.it/superamento-temperatura/> o quelle del disagio bioclimatico per i capoluoghi piemontesi al link https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/caldo_region/) e dell'osservazione meteo-climatica fatta direttamente sul luogo di lavoro.

Quali sono i settori produttivi più a rischio?

I settori produttivi più a rischio a cui si applicano le misure dell'Ordinanza sono:

- settore agricolo;
- settore florovivaistico
- settore edile e affini;
- settore cave;
- settore logistico, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano “con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote”.

Quali sono le attività lavorative che rientrano nella definizione di “attività fisica intensa”?

- Lavoro intenso con braccia e tronco;
- Portare materiale pesante
- Lavoro che richiede l’uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso
- Lavorare con martello
- Segare, piallare o scalpellare legno duro
- Falciatura a mano, scavo
- Camminare ad una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h
- Spingere o tirare carri e carriole con carichi pesanti
- Disporre blocchi di cemento
- Salita ripetuta di scale a gradini o a pioli.

Con quali modalità posso definire il livello di intensità delle attività lavorative che svolgo?

Occorre tener conto dell’effettivo impegno fisico richiesto per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In lavori complessi possono coesistere mansioni che richiedono un’attività intensa ed altre a moderata intensità (es. gestione dell’irrigazione dei campi: lo spostamento delle manichette e la loro stesura può essere considerata attività intensa e dovrebbe essere svolta in orari diversi da quelli più critici mentre la normale gestione della distribuzione dell’acqua può essere considerata attività moderata effettuabile con abbigliamento adatto e adeguate dotazioni (automezzo, acqua potabile, ecc.), ove non sia posticipabile, anche negli orari più critici.

In quali casi non si applica l’ordinanza?

L’ordinanza non si applica quando:

- le attività fisiche lavorative sono intense ma vengono adottate idonee misure organizzative ed operative (es. predisposizione di protezioni dal sole, corretto abbigliamento, riduzione della durata dei turni di lavoro all’aperto, ecc..) che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature;
- le attività fisiche lavorative sono moderate e le misure adottate assicurano condizioni di esposizione al rischio dei lavoratori alle alte temperature;

Le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di

esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Quali altre misure può adottare il lavoratore per prevenire tali rischi?

Il Ministero della salute fornisce una serie di indicazioni per il lavoratore a rischio:

- Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 - 20 minuti);
- Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda) e creme con filtro solare;
- Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca;
- Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza;
- Lavorare nelle zone meno esposte al sole o predisporre protezioni (gazebo, ombrelloni, ecc..);
- Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l'utilizzo di ausili meccanici;
- Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.

Quali sono le misure di tutela specifiche per i cosiddetti “riders”?

I rider che lavorano in bicicletta o in scooter sono esposti direttamente al sole, spesso senza possibilità di riparo.

Il D.lgs. 81/2008 impone all'azienda l'obbligo di valutare e prevenire tutti i rischi per la salute, incluso lo stress termico.

Devono essere applicate tutte le misure di tutela previste dalla normativa vigente tra cui informazione mirata ai lavoratori riferita ai rischi da calore.

In caso di situazioni critiche si devono fornire ai lavoratori “strumenti” di protezione dal caldo quale ad esempio consegna di bottigliette di acqua e sali minerali, in alternativa contributo economico per l'acquisto.

Quali tutele ci sono per i lavoratori esposti al calore intenso in attività lavorativa all'aperto quali ad esempio gli ausiliari del traffico?

Ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08, il datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all'esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) della valutazione ed dell'identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi, che si applicano a tutti i lavoratori esposti al calore intenso in attività lavorativa all'aperto come ad esempio gli ausiliari del traffico.

Per le misure di prevenzione e protezione suggerite dal Ministero della Salute si rimanda alla FAQ precedente.

Quali altre misure può adottare il datore di lavoro per prevenire tali rischio?

Il datore di lavoro, in base al Decreto legislativo n. 81/08, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, tipico delle attività lavorative all’aperto e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, tra le quali il Ministero della Salute suggerisce ad esempio:

- assicurare ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi correlati al caldo;
- fornire dispositivi di protezione individuale e quantitativi sufficienti di acqua potabile fresca;
- predisporre zone d’ombra o luoghi freschi per le pause di riposo,
- organizzare l’orario di lavoro in maniera da aumentare la frequenza delle pause di riposo e, ove possibile, programmare i lavori più pesanti in orari con temperature più favorevoli.

Inoltre, è importante che il datore di lavoro garantisca la sorveglianza sanitaria per valutare lo stato di salute dei lavoratori a rischio: cardiopatici, asmatici, bronchitici cronici, ipertesi, diabetici, obesi ed in generale di tutti coloro i quali sono portatori di patologie croniche o assumono farmaci, nei confronti dei quali andrebbero adottate particolari precauzioni, come evitare o limitare l’attività all’aperto durante le ore più calde della giornata.